



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI**

**Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato**

**DD 2862 del 08/03/2010**

**Criteri per la determinazione del sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103 novodecies – Misura “Vendemmia verde”**

**VISTO** il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell’art. 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 ;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare gli articoli 11 e seguenti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l’articolo 103 novodecies concernente la misura *Vendemmia verde*;

**VISTO** il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, recante “Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura *Vendemmia verde*”, ed, in particolare, l’articolo 7 che istituisce il Comitato incaricato di individuare i criteri per consentire alle Regioni la determinazione dell’aiuto in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 14 del citato regolamento (CE) 555/2008 della Commissione;

**VISTO** il proprio decreto 29 gennaio 2010 con il quale sono stati nominati i componenti del predetto Comitato;

**VISTE** le risultanze delle riunioni tenute dal predetto Comitato;

**DECRETA**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI**

**Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato**

**Art. 1**

1. I criteri individuati dal Comitato di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2009, citato in premessa, per la determinazione del sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103 novodecies, paragrafo 3, secondo comma, sono i seguenti:
  - a) perdita di reddito, connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli è data dalla resa media del vigneto per i prezzi medi delle uve da vino, prendendo a riferimento:
    - 1) resa media del vigneto: calcolata a livello regionale e per tipologia utilizzata (D.O. – IG - Vino comune) tenuto conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime cinque campagne ad esclusione della campagna con la resa più alta e di quella con la resa più bassa;
    - 2) prezzi medi delle uve da vino: individuati sulla base dei prezzi rilevati, nella campagna di riferimento, da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni ammissibile all'assicurazione agevolata ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale. Le Regioni e Province autonome, possono integrare tali dati con rilevazioni ad hoc anche pluriennali.
  - b) costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli sono differenziati a seconda che la misura si attui con metodo manuale, meccanico o chimico e, fermo restando il disposto del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, art. 14, paragrafo 1, sono determinati secondo le seguenti indicazioni:
    - 1) per il metodo manuale, è individuato un costo compreso tra 7,00 e 9,00 euro per quintale in base alla resa media regionale determinata come indicato alla lettera a) punto 1), tenuto conto delle peculiarità del vigneto;
    - 2) per il metodo meccanico, è individuato un costo compreso tra 900,00 e 1.000,00 euro/ha in funzione delle peculiarità del vigneto;
    - 3) per il metodo chimico, in funzione dei costi effettivamente sostenuti dal produttore.
2. L'importo del sostegno, determinato applicando i criteri indicati al comma 1, rappresenta l'importo massimo che può essere erogato ai soggetti beneficiari; tale importo non può, comunque, superare il limite fissato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103 novodecies, paragrafo 4.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe Aulitto